

Consiglio Nazionale Forense – Organismo Congressuale Forense

Ufficio di monitoraggio legislativo

Notiziario nr 7 dell'Ufficio di monitoraggio legislativo a cura dell'Organismo Congressuale Forense

dal 5 - 11 Giugno 2017



Governo - Ministero della Giustizia

Il **Consiglio dei Ministri** si è riunito venerdì 9 giugno 2017 ed ha approvato, in esame preliminare, un **decreto legislativo di attuazione della legge sul contrasto della povertà, il riordino delle prestazioni di natura assistenziale e il rafforzamento del sistema degli interventi e dei servizi sociali** (legge 15 marzo 2017, n. 33).

Il decreto introduce, a decorrere dal 1° gennaio 2018, il Reddito di inclusione (ReI), quale misura unica a livello nazionale di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale.

Il ReI è una misura a vocazione universale, condizionata alla prova dei mezzi e all'adesione a un progetto personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa finalizzato all'affrancamento dalla condizione di povertà. Viene riconosciuto ai nuclei familiari che rispondano a determinati requisiti relativi alla situazione economica. In particolare, il nucleo familiare del richiedente dovrà avere un valore dell'ISEE, in corso di validità, non superiore a 6.000 euro e un valore del patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di abitazione, non superiore a 20.000 euro. In prima applicazione sono prioritariamente ammessi al REI i nuclei con figli minorenni o disabili, donne in stato di gravidanza o disoccupati ultra cinquantacinquenni.

Fermo restando il possesso dei requisiti economici, il REI è compatibile con lo svolgimento di un'attività lavorativa. Viceversa, non è compatibile con la contemporanea fruizione, da parte di qualsiasi componente il nucleo familiare, della NASpl o di altro ammortizzatore sociale per la disoccupazione involontaria.

Il ReI è articolato in due componenti:

- un beneficio economico erogato su dodici mensilità, con un importo che andrà da circa 190 euro mensili per una persona sola, fino a quasi 490 euro per un nucleo con 5 o più componenti;
- una componente di servizi alla persona identificata, in esito ad una valutazione del bisogno del nucleo familiare che terrà conto, tra l'altro, della situazione lavorativa e del profilo di occupabilità, dell'educazione,

Consiglio Nazionale Forense – Organismo Congressuale Forense

Ufficio di monitoraggio legislativo

istruzione e formazione, della condizione abitativa e delle reti familiari, di prossimità e sociali della persona e servirà a dar vita a un "progetto personalizzato" volto al superamento della condizione di povertà. Tale progetto indicherà gli obiettivi generali e i risultati specifici da raggiungere nel percorso diretto all'inserimento o reinserimento lavorativo e all'inclusione sociale, nonché i sostegni, in termini di specifici interventi e servizi, di cui il nucleo necessita, oltre al beneficio economico connesso al Rel e, infine, gli impegni a svolgere specifiche attività, a cui il beneficio economico è condizionato, da parte dei componenti il nucleo familiare.

Il Rel sarà concesso per un periodo continuativo **non superiore a 18 mesi** e sarà necessario che trascorranò almeno 6 mesi dall'ultima erogazione prima di poterlo richiedere nuovamente.

Al Rel si accederà attraverso una dichiarazione a fini ISEE "precompilata". È un'importante innovazione di sistema, che caratterizzerà l'accesso a tutte le prestazioni sociali agevolate migliorando la fedeltà delle dichiarazioni da un lato e semplificando gli adempimenti per i cittadini dall'altro.

Il decreto disciplina anche le possibili espansioni del REI, in termini di graduale incremento del beneficio e di graduale espansione dei beneficiari. In presenza di maggiori risorse o di risparmi strutturali, l'estensione della misura potrà essere realizzata mediante l'adozione di un Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, da adottarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Il decreto istituisce inoltre la Rete della protezione e dell'inclusione sociale, presieduta dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali e composta da rappresentanti dei diversi livelli di governo. È una struttura permanente di confronto e programmazione delle politiche sociali, nonché di coinvolgimento nelle decisioni programmatiche del terzo settore, delle parti sociali e degli altri stakeholder. La Rete si articola in tavoli regionali e territoriali e ha l'obiettivo di rendere più omogeneo il sistema superando le attuali sperequazioni territoriali.

Nello specifico del Rel e al fine di agevolarne l'attuazione, il decreto prevede determinate articolazioni della Rete: si tratta in particolare del Comitato per la lotta alla povertà, come organismo di confronto permanente tra i diversi livelli di governo, e dell'Osservatorio sulle povertà, con il compito di predisporre un Rapporto biennale sulla povertà, in cui sono formulate analisi e proposte in materia di contrasto alla povertà, di promuovere l'attuazione del Rel, evidenziando eventuali problematiche riscontrate, anche a livello territoriale, e di esprimere il proprio parere sul Rapporto annuale di monitoraggio sull'attuazione del Rel.

Il **Consiglio dei Ministri** ha poi approvato, in esame definitivo, **un decreto legislativo di attuazione della legge di riforma della pubblica amministrazione (legge 7 agosto 2015, n. 124), che integra e modifica il "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica"**.

Tra le **principali novità** introdotte si prevede:



CNF
Consiglio Nazionale
Forense



Consiglio Nazionale Forense – Organismo Congressuale Forense

Ufficio di monitoraggio legislativo

- che l'attività di autoproduzione di beni e servizi possa essere strumentale agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni;
- che sono ammesse le partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale la produzione di energia da fonti rinnovabili;
- che, nel caso di partecipazioni regionali o delle province autonome di Trento e Bolzano, l'esclusione, totale o parziale, di singole società dall'ambito di applicazione della disciplina può essere disposta con provvedimento motivato del Presidente della Regione o dei Presidenti delle province autonome di Trento e Bolzano, adottato in ragione di precise finalità pubbliche nel rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità;
- l'intesa in Conferenza Unificata per la determinazione dei requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia dei componenti degli organi amministrativi e di controllo di società a controllo pubblico;
- per le amministrazioni titolari di partecipazioni di controllo in società, la facoltà di riassorbimento del personale;
- la possibilità per le amministrazioni pubbliche di **acquisire o mantenere partecipazioni in società** che producono servizi di interesse economico generale **fuori dall'ambito territoriale della collettività di riferimento**, purché queste ultime abbiano in corso o ottengano l'affidamento del servizio tramite procedure a evidenza pubblica. Resta ferma in ogni caso l'applicazione di quanto previsto per le società in house, al fine di salvaguardare la disciplina europea e con essa la previsione secondo la quale tali società devono garantire che oltre l'80% del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci, potendo agire fuori da tale ambito solo ed esclusivamente per il restante 20%.

Sempre nel corso della riunione il Consiglio dei Ministri ha dato **attuazione** ad alcune **Direttive Comunitarie**:

- Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114;
- Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011 che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE;
- Attuazione della direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 sull'equipaggiamento marittimo che abroga la direttiva 96/98/CE del Consiglio;

(notizie tratte dal sito del Governo)

Consiglio Nazionale Forense – Organismo Congressuale Forense

Ufficio di monitoraggio legislativo

Il **Ministro della Giustizia**, il 5 giugno 2017 ha firmato il decreto ministeriale con il quale è stato indetto un concorso per esami, per la selezione di **320 nuovi magistrati**. Il nuovo bando riveste una importanza particolare, perché dopo molti anni viene a ripristinarsi la cadenza dei due concorsi l'anno. Il prossimo luglio saranno espletate le prove scritte del concorso bandito nell'ottobre del 2016, mentre per l'inizio del 2018 è previsto lo svolgimento delle prove di quest'ultimo.

Il Capo del Dipartimento della Giustizia Minorile e di Comunità e la presidente della Conferenza Nazionale Volontariato Giustizia hanno firmato un **protocollo d'intesa finalizzato ad una maggiore integrazione delle attività di volontariato** con i servizi minorili e gli uffici di esecuzione penale esterna.

L'**elenco ufficiale degli ammessi alle prove scritte del Concorso per assistenti giudiziari** è stato pubblicato il 7 giugno 2017, resterà in linea fino a tutto il 28 giugno 2017

Giovedì 8 giugno 2017 il Ministro intervenendo al Consiglio Gai di Lussemburgo ha lamentato i ritardi sulla cd. **Procura Europea**, evidenziando che "non ancora come vorremmo".

Sabato 10 giugno intervenendo alla **Convention di Cassa Forense** il Ministro ha dichiarato: che " martedì andrà al voto la **riforma del ddl penale**. In merito alla nuova **astensione proclamata dalle Camere penali** il Ministro ha definito sproporzionata la reazione e "poco comprensibile" l'atteggiamento delle Camere Penali.

Sul tema dell'**equo compenso** il Ministro ha affermato che "Il tema tocca tutta la società, in particolare il ceto medio: dobbiamo dare delle risposte per evitare delle fratture di carattere sociale che possano diventare pericolose anche per la tenuta democratica di un Paese. E' una proposta di civiltà. Ne ho parlato con la Commissione europea, non ci sono particolari ostacoli". Per il Ministro Orlando "l'equo compenso è una **priorità per ripristinare le condizioni di un mercato efficiente**: un modo attraverso il quale si può rideterminare un incontro tra domanda e offerta che sia razionale " ¹

(notizie tratte dal sito del Ministero della Giustizia).



Senato della Repubblica »

¹ Nella stessa convention il **Ministro del Welfare Poletti** ha dichiarato, invece, che il compenso deve essere esclusivamente determinato dalle regola del libero mercato (escludendo, pertanto, qualsiasi ipotesi di determinazione di tutela per un equo compenso)!



CNF
Consiglio Nazionale
Forense



Consiglio Nazionale Forense – Organismo Congressuale Forense

Ufficio di monitoraggio legislativo

In Assemblea

Settimana dal 5 giugno 2017 al 9 giugno 2017

L'Assemblea **non era convocata** nel corso della scorsa settimana.

CONVOCAZIONI - Settimana dal 13 al 15 giugno

- Mozioni sulla riforma politica agricola comune e altre in materia agricola
- Ddl n. 2134 e connessi - Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione (Approvato dalla Camera dei deputati) (Ove concluso dalla Commissione)

Per chi volesse approfondire andare al link <http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/46203.htm>

- Ddl n. ... - Decreto-legge n. 50, disposizioni urgenti in materia finanziaria (*Ove trasmesso dalla Camera dei deputati*)
- Ddl n. 2092 e connessi - Disposizioni in materia di cittadinanza (Approvato dalla Camera dei deputati)

Note Gli emendamenti al ddl n. 2092 e connessi (Disposizioni in materia di cittadinanza) dovranno essere presentati entro le ore 13 di giovedì 15 giugno. Per chi fosse interessato andare al link <http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/46079.htm>

In Commissione Giustizia

Settimana dal 5 giugno 2017 al 9 giugno 2017

La Commissione **non era convocata** nel corso della scorsa settimana.

CONVOCAZIONI – Settimana dal 12 al 16 giugno 2017

Prosegue dal 13 giugno in sede referente il seguito dell'esame sul ddl 2134 e connessi (Codice antimafia)

Per chi volesse approfondire andare al link <http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/46203.htm>


Sempre nei medesimi giorni prosegue in sede consultiva su atti del Governo l'esame dell'A.G. 415 (Riforma organica magistratura onoraria e disposizioni su giudici di pace)

Per chi volesse cliccare al link <http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/docnonleg/34335.htm>

(Notizie tratte dal sito del Senato)

Consiglio Nazionale Forense – Organismo Congressuale Forense

Ufficio di monitoraggio legislativo



Camera dei Deputati »

In Assemblea la settimana dal 5 al 9 giugno 2017

La settimana è stata impegnata nella discussione del **ddl n. 533**, in materia di **elezione del Senato della Repubblica**, nonché delega al Governo per la rideterminazione dei collegi elettorali uninominali 361, in materia di **elezione della Camera dei deputati**, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993. Il disegno di legge è ritornato in Commissione.

Il Calendario dell'Assemblea nel mese di giugno 2017

Seguito dell'esame delle proposte di legge:

- n. 4368 e abbinata – **Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario** (approvata dal Senato); (C. [4368](#))
- n. 4144 e abbinata – Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ulteriori disposizioni in materia di **aree protette** (approvata dal Senato). (C. [4144-A](#))

Seguito dell'esame della proposta di legge costituzionale n. 56-B – **Modifiche allo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol** in materia di tutela della minoranza linguistica ladina (approvata dalla Camera e modificata dal Senato). (C. [56-B](#))

Esame dei progetti di legge:

- disegno di legge n. 4220 – Delega al Governo per la riforma della disciplina sanzionatoria in materia di **reati contro il patrimonio culturale**;
- proposta di legge n. 3891 e abbinata – Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, a **tutela dei Corpi politici, amministrativi o giudiziari** e dei loro singoli componenti (approvata dal Senato);

Esame della Relazione della XIV Commissione sulla Relazione programmatica sulla **partecipazione dell'Italia all'Unione europea** riferita all'anno 2017 e sul **Programma di lavoro della Commissione per il 2017**

Consiglio Nazionale Forense – Organismo Congressuale Forense

Ufficio di monitoraggio legislativo

Esame dei progetti di legge:

- disegno di legge n. 3012-B – Legge annuale per il mercato e la **concorrenza** (*approvato dalla Camera e modificato dal Senato, ove concluso dalla Commissione*);
- proposta di legge n. 2168-B – Introduzione del delitto di **tortura** nell'ordinamento italiano (*approvata dal Senato, modificata dalla Camera e nuovamente modificata dal Senato*);
- proposta di legge n. 4388 – Modifica dell'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e altre disposizioni concernenti la **tutela dei lavoratori dipendenti in caso di licenziamento illegittimo** (*ove concluso dalla Commissione*).

Seguito dell'esame delle mozioni Rampelli ed altri n. 1-01582, Allasia ed altri n. 1-01549, Donati ed altri n. 1-01542, Della Valle ed altri n. 1-01565, Laffranco ed altri n. 1-01610 e Palese ed altri n. 1-01640 concernenti iniziative relative all'**applicazione** della cosiddetta **direttiva Bolkestein**.

Seguito dell'esame della proposta di legge n. 3558 – Misure per la **prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo jihadista**

In Commissione Giustizia

Martedì 6 giugno 2017

SEDE REFERENTE: Proseguito esame, con rinvio ad altra seduta, del ddl Introduzione del delitto di tortura nell'ordinamento italiano. C. 2168-B, approvata, in un testo unificato, dal Senato, modificata dalla Camera e nuovamente modificata dal Senato

ATTI DEL GOVERNO:

Proseguito esame, con rinvio ad altra seduta, dello Schema di decreto legislativo recante riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio. Atto n. 415. Presentata proposta di parere dal relatore.

Mercoledì 7 giugno 2017

SEDE CONSULTIVA:

Proseguito esame con rinvio del ddl Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017. [C. 4505](#) Governo (Parere da rendere alla XIV Commissione)

SEDE REFERENTE:

Consiglio Nazionale Forense – Organismo Congressuale Forense

Ufficio di monitoraggio legislativo

Seguito dell'esame e rinvio) del ddl Delega al Governo per la riforma della disciplina sanzionatoria in materia di reati contro il patrimonio culturale. [C. 4220](#) Governo

EMENDAMENTI APPROVATI

Al comma 1, lettera a), capoverso ART. 518-bis, eliminare le seguenti parole: ovvero se ricorre una o più delle circostanze indicate all'articolo 61.

Al comma 1, lettera a), capoverso ART. 518-sexies, sostituire la parola: conoscendone con le seguenti parole: sapendo della sua.

Al comma 1, lettera a), capoverso ART. 518-novies, primo comma sostituire la parola: inservibili con le seguenti parole: non fruibili.

Al comma 1, lettera a), capoverso ART. 518-octies, al terzo comma, dopo le parole: l'uscita o l'esportazione temporanee, inserire le seguenti: nonché di chiunque rende dichiarazioni mendaci al fine di comprovare al competente ufficio di esportazione, ai sensi di legge, la non assoggettabilità ad autorizzazione all'uscita dal territorio nazionale di cose di interesse culturale.

Seguito dell'esame e rinvio del ddl Introduzione del delitto di tortura nell'ordinamento italiano. [C. 2168-B](#), approvata, in un testo unificato, dal Senato, modificata dalla Camera e nuovamente modificata dal Senato. Termine per la presentazione degli emendamenti per le ore 16 di lunedì 12 giugno prossimo

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo recante riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio in oggetto; preannunciata la presentazione di una proposta alternativa di parere.

Giovedì 8 giugno 2017

ATTI DEL GOVERNO:

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo recante riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio. Atto n. 415 (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del

La Commissione esprime PARERE FAVOREVOLE alla proposta del Relatore di maggioranza con le seguenti condizioni²:

² BREVE RASSEGNA STAMPA



CNF
Consiglio Nazionale
Forense



Consiglio Nazionale Forense – Organismo Congressuale Forense

Ufficio di monitoraggio legislativo

a) all'articolo 1, comma 3, sia aggiunto il seguente periodo: «Ai magistrati onorari sono assegnati affari, compiti e attività, anche di udienza, in misura tale da assicurare il rispetto di quanto previsto dal presente comma»;

b) all'articolo 2, comma 1, sia precisato che la struttura organizzativa ivi prevista è interna alla Procura della Repubblica e analoga all' «ufficio per il processo»;

c) all'articolo 4, comma 1, sia soppressa la lettera f), relativa all'obbligo di residenza in un comune compreso nel distretto in cui ha sede l'ufficio giudiziario;

d) all'articolo 6, relativo all'ammissione del tirocinio, sia aggiunto il seguente comma: «8. Quando il Consiglio superiore della magistratura non adotta per due anni consecutivi la delibera di cui al comma 1 del medesimo articolo, le piante organiche degli uffici del giudice di pace e dei viceprocuratori onorari sono rideterminate in misura corrispondente ai posti effettivamente coperti»;

MAGISTRATURA ONORARIA, PER CNF E OCF BENE PARERE COMMISSIONE GIUSTIZIA CAMERA

Il presidente del Consiglio Nazionale Forense, Andrea Mascherin, e il coordinatore dell'Organismo Congressuale Forense, Antonio Rosa, esprimono “apprezzamento per il parere approvato dalla commissione Giustizia della Camera dei deputati in ordine allo schema di decreto legislativo relativo alla riforma della magistratura onoraria”. Rilevano che “il parere ha recepito diverse delle indicazioni rappresentate in occasione dell'audizione tenutasi il 31 maggio, nel corso della quale i due organismi avevano rappresentato le molteplici criticità del testo governativo, che rischiano di compromettere la aspettative di recupero di efficienza riposte nella riforma: particolare importanza hanno i rilievi contenuti nel parere in ordine alla competenza dei magistrati onorari e alle loro funzioni, che il testo governativo estende in modo che non appare coerente con le previsioni della legge delega”. Il Consiglio Nazionale Forense e l'Organismo Congressuale Forense auspicano che “l'opera di messa a punto del testo possa essere portata ad ulteriore compimento dal Governo nel percorso di elaborazione del decreto legislativo”.

Il Sole **24 ORE**

GIUSTIZIA: MAGISTRATURA ONORARIA, PER CNF E OCF OK PARERE COMMISSIONE GIUSTIZIA CAMERA

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 08 giu - Il presidente del Consiglio Nazionale Forense, Andrea Mascherin, e il coordinatore dell'Organismo Congressuale Forense, Antonio Rosa, esprimono 'apprezzamento per il parere approvato dalla commissione Giustizia della Camera dei deputati in ordine allo schema di decreto legislativo relativo alla riforma della magistratura onoraria'. Rilevano che 'il parere ha recepito diverse delle indicazioni rappresentate in occasione dell'audizione tenutasi il 31 maggio, nel corso della quale i due organismi avevano rappresentato le molteplici criticità del testo governativo, che rischiano di compromettere la aspettative di recupero di efficienza riposte nella riforma'.

Consiglio Nazionale Forense – Organismo Congressuale Forense

Ufficio di monitoraggio legislativo

e) all'articolo 8, comma 1, la parola «dirigente» sia sostituita dalla seguente «capo dell'Ufficio» e le parole «e sorveglia l'andamento dei servizi di cancelleria e ausiliari» siano soppresse;

f) all'articolo 8, comma 4, primo periodo, sostituire la parola «stabilire» con la parola «indicare»;

g) all'articolo 10, per quanto attiene alle funzioni che possono essere delegate ai giudici onorari impiegati all'interno dell'ufficio per il processo, siano premesse, al comma 12, le seguenti parole: «ferma restando la serialità e non particolare complessità del procedimento» e, al medesimo comma, alla lettera a), dopo le parole «volontaria giurisdizione» si aggiungano le seguenti «fatta eccezione per quelli in materia di famiglia», sia soppressa la lettera b);

h) all'articolo 11, comma 7, prevedere l'obbligo da parte del Consiglio superiore della magistratura di pubblicazione tempestiva di tutti i posti vacanti in organico negli uffici giudiziari nei quali il Presidente di Tribunale ha adottato il provvedimento di cui al comma 1, lettera a);

i) all'articolo 11, comma 6, lettera b), numero 2), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e di giudice per l'udienza preliminare»;

j) all'articolo 27, in merito alle materie civili assegnate direttamente alla competenza del giudice onorario, sia escluso o, comunque, limitato, il trasferimento di competenza in materia di diritti reali e comunione, mentre, con riferimento alle cause in materia di condominio negli edifici di cui al comma 1, lettera c), n. 2, sia prevista l'entrata in vigore non prima del 30 ottobre 2025;

k) sia soppresso l'articolo 28 e, conseguentemente, la relativa disposizione transitoria all'articolo 33, comma 4;

l) sia soppresso l'articolo 29;

m) all'articolo 23, comma 2, sopprimere le parole da «comprensiva ad «assistenziali» e, all'articolo 25, comma 3, prevedere che il versamento dei contributi previdenziali per i magistrati onorari sia a carico dello Stato, anche mediante l'adozione di provvedimenti normativi successivi;

n) all'articolo 17, comma 3, relativo all'attività delegabile al vice procuratore onorario, dopo le parole «sul lavoro» aggiungere le parole «nonché di cui all'articolo 590-sexies del codice penale»;

e con le seguenti osservazioni:

1) valuti il Governo l'opportunità di prevedere per il secondo quadriennio dall'entrata in vigore della riforma la possibilità di incrementare l'utilizzazione dei magistrati onorari già oggi in servizio (oltre, quindi, le due giornate previste a regime) mediante la corrispondente valorizzazione della professionalità già acquisita e il conseguente incremento dell'indennità;

Consiglio Nazionale Forense – Organismo Congressuale Forense

Ufficio di monitoraggio legislativo

2) valuti altresì il Governo, alla luce del significativo apporto fornito dalla magistratura onoraria all'amministrazione della giustizia, di prevedere, comunque, a regime un congruo e ragionevole incremento della quota fissa dell'indennità;

3) valuti il Governo di prevedere che i divieti di assegnazione di affari ai GOT e VPO già in servizio, si applichino agli affari sopravvenuti dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo;

4) valuti il Governo l'opportunità di prevedere una copertura assicurativa per gli infortuni sul lavoro a favore dei magistrati onorari.

Per chi volesse approfondire il contenuto dello schema proposto dal Governo andare al link [Atto n. 415](#)³

³ Nella parte motiva del parere si precisa che:

1) lo schema di decreto legislativo amplia le competenze della magistratura onoraria prevedendo, nell'ambito dell'ufficio del processo, la possibilità di delegare al giudice onorario funzioni propriamente giurisdizionali (art. 10) ovvero attribuendone direttamente alcune (artt. 27 e ss.). Pur considerando l'incremento di competenze uno dei punti qualificanti della riforma della magistratura onoraria, appare opportuno valutare se tale ampliamento delle competenze debba essere, per alcuni settori, attuato in maniera più graduale al fine di consentire alla riforma stessa di avviarsi a pieno regime anche in relazione al completamento delle piante organiche;

2) per quanto attiene alle funzioni che possono essere delegate ai giudici onorari impiegati all'interno dell'ufficio per il processo, l'articolo 10 prevede che potranno essere loro delegate funzioni propriamente giurisdizionali ma limitate alla risoluzione di questioni di non particolare complessità, tenuto conto delle direttive definite a seguito delle riunioni ex articolo 47-quater dell'ordinamento giudiziario, nonché delle indicazioni generali fornite dal giudice professionale delegante. Il comma 11 stabilisce che tra i compiti delegabili, anche relativi a procedimenti nei quali in tribunale giudica in composizione collegiale, rientrano l'assunzione dei testimoni, il compimento di tentativi di conciliazione, i procedimenti ex artt. 186 bis e 423, c. 1, c.p.c. "e i provvedimenti che risolvono questioni semplici e ripetitive". A questo proposito si esprimono perplessità per la genericità del parametro di delega relativo ai provvedimenti che risolvono questioni semplici e ripetitive nonché per la previsione di affidare l'assunzione dei testimoni ed i tentativi di conciliazione. Inoltre, il legislatore delegato al comma 12 detta la regola generale, imposta dalla legge delega, per cui al giudice onorario non può delegarsi la pronuncia di provvedimenti definitivi, individuando specificamente i casi in cui questo è possibile in ragione della semplicità degli interessi e delle questioni coinvolte. In alcuni casi le materie delegabili, come quelle possessoria, della previdenza e assistenza obbligatorie, non appaiono rispondere al criterio della semplicità. La materia possessoria, infatti, involge spesso questioni di diritto positivo di non facile definizione, anche per il rilevante impatto dei relativi provvedimenti nei rapporti tra i consociati. Peraltro, la materia possessoria e quella della previdenza e assistenza obbligatoria sono escluse dalla (eccezionale) possibilità di assegnazione ai magistrati onorari dall'art. 11, c. 6, dello schema di decreto legislativo, salve le eccezioni ivi previste, talché la previsione di cui all'articolo 10 si palesa anche contraddittoria. Si segnala altresì che anche la definizione di procedimenti di impugnazione o di opposizione avverso provvedimenti amministrativi involge di frequente questioni di diritto di apprezzabile complessità, dovendosi anche considerare che può trattarsi di procedimenti di rilevante valore;

Consiglio Nazionale Forense – Organismo Congressuale Forense

Ufficio di monitoraggio legislativo

Commissioni congiunte 6^a (Finanze) e 10^a (Attività produttive, commercio e turismo) in sede referente

Legge annuale per il mercato e la concorrenza: fissato termine per la presentazione degli emendamenti: 13 giugno 2017 alle ore 16:00

Calendario settimana dal 13 giugno 2017 al 16 giugno 2017 - Commissione Giustizia

3) in merito alle materie assegnate direttamente alla competenza del giudice onorario, come si legge nella relazione dello schema di decreto, la legge delega non consente di modulare, imponendone l'integrale attribuzione alla competenza dell'Ufficio onorario del giudice di pace, con riguardo ai seguenti settori di materie: a) estensione dei casi di decisione del giudice di pace secondo equità, elevando il limite di valore da 1100 a 2500 euro; b) procedimenti civili contenziosi e di volontaria giurisdizione in materia di condominio degli edifici; c) estensione del limite di valore che fissa la competenza del giudice di pace nelle cause relative a beni mobili da euro 5000,00 sino ad euro 30.000; d) estensione del limite di valore che fissa la competenza del giudice di pace nelle cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti da euro 20.000 ad euro 50.000; e) procedimenti di espropriazione mobiliare presso il debitore e di espropriazione di cose del debitore che sono in possesso di terzi. Rimane, invece, un ambito di discrezionalità del legislatore delegato per il resto delle materie che verrebbero attribuite al giudice onorario. Al legislatore delegato è affidato il compito di selezionare, in ragione della "minore complessità quanto ad attività istruttoria e decisoria", le cause in materia di diritti reali e di comunione e i procedimenti di volontaria giurisdizione, in particolare quelli in materia successoria e di comunione, da attribuire alla competenza dell'Ufficio del giudice di pace. Relativamente alla prima categoria di cause, nella relazione allo schema di decreto si legge che "si è ritenuto di dover adottare un duplice ordine di valutazione: alcune categorie di cause vengono complessivamente attribuite alla competenza del giudice di pace, in ragione della ridotta complessità delle questioni e della natura degli interessi in gioco, mentre per altre tipologie di controversie l'indice rivelatore di minore complessità è individuato in una predeterminata soglia di valore della controversia (mutuando un criterio già previsto nell'attuale formulazione dell'articolo 7 c.p.c.); sì che le cause che eccedono la predetta soglia sono mantenute nell'ambito di competenza del tribunale. In relazione alle materie dei diritti reali e della comunione si rileva che queste comportano di frequente questioni di diritto complesse a prescindere dal valore, si pensi, tra le altre, alle cause in materia di servitù e di usucapione, alle azioni di rivendicazione, alle negatorie. Si rileva, inoltre, che potrebbe essere problematica in sede di applicazione concreta della disposizione la frammentazione della competenza in alcune materie tra giudice onorario e tribunale, come nel caso delle servitù, delle azioni in materia di comunione [affidate in parte sempre al giudice di pace (artt. 1105, 1107 e 1109 c.c.) – con la giustificazione, quanto alle azioni ex artt. 1107 e 1109 c.c., che si tratterebbe "di procedimenti contenziosi di regola meno complessi delle corrispondenti azioni in materia di condominio" (relazione illustrativa) –, per altra parte al giudice di pace se di valore inferiore alla soglia ricordata (artt. 1111-1116), per altra parte sempre al tribunale (artt. 1110 c.c.)], di usucapione (affidate al giudice onorario, se di valore inferiore a € 30.000, solo se relative ai beni immobili e ai diritti reali immobiliari). Appare, pertanto, opportuno lasciare al tribunale le competenze in materia di diritti reali e comunione;

4) per quanto attiene alla materia penale l'articolo 29 amplia le competenze penali dell'ufficio del giudice di pace sia pure in maniera più limitata rispetto a quelle civili. Tuttavia, considerata la complessità dell'intera riforma anche sotto il profilo organizzativo, appare opportuno rinviare in un secondo momento, l'eventuale ampliamento delle competenze penali a quando la riforma sarà avviata a pieno regime, anche in relazione al completamento delle piante organiche;

Consiglio Nazionale Forense – Organismo Congressuale Forense

Ufficio di monitoraggio legislativo

Martedì 13 giugno 2017

Ore 13.15 COMITATO DEI NOVE

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario (esame emendamenti [C. 4368](#) -

Ore 13.30 SEDE REFERENTE

Introduzione del delitto di tortura nell'ordinamento italiano (seguito esame [C. 2168-B](#), approvata, in un testo unificato, dal Senato, modificata dalla Camera e nuovamente modificata dal Senato)

Mercoledì 14 giugno 2017

Ore 14.15 SEDE CONSULTIVA

Alla XIV Commissione: Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2017 (seguito esame [C. 4505](#) Governo)

Alla III Commissione: Ratifica ed esecuzione dell'Atto di Ginevra dell'Accordo dell'Aja concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali, fatto a Ginevra il 2 luglio 1999, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno (esame [C. 3083](#) Governo)

Ore 14.30 SEDE REFERENTE

- Introduzione del delitto di tortura nell'ordinamento italiano (seguito esame [C. 2168-B](#), approvata, in un testo unificato, dal Senato, modificata dalla Camera e nuovamente modificata dal Senato)

- Disposizioni sulla elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi (seguito esame [C. 4439](#) approvata dalla 2ª Commissione permanente del Senato)

- Delega al Governo per la riforma della disciplina sanzionatoria in materia di reati contro il patrimonio culturale (seguito esame [C. 4220](#) Governo)

Al termine INTERROGAZIONI

[5-11204](#): Sui criteri di applicazione del beneficio della liberazione anticipata speciale anche in



CNF
Consiglio Nazionale
Forense



Consiglio Nazionale Forense – Organismo Congressuale Forense

Ufficio di monitoraggio legislativo

considerazione della vicenda relativa al soggetto denominato dai media "Igor il russo".

Giovedì 15 giugno 2017

Termine
votazioni

SEDE REFERENTE

- Introduzione del delitto di tortura nell'ordinamento italiano (seguito esame [C. 2168-B](#), approvata, in un testo unificato, dal Senato, modificata dalla Camera e nuovamente modificata dal Senato)
- Delega al Governo per la riforma della disciplina sanzionatoria in materia di reati contro il patrimonio culturale (seguito esame [C. 4220](#) Governo)

Al termine

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al rispetto della vita privata e alla tutela dei dati personali nelle comunicazioni elettroniche e che abroga la direttiva 2002/58/CE (regolamento sulla vita privata e le comunicazioni elettroniche) (esame [COM \(2017\) 10](#))

Al termine

INTERROGAZIONI

5-10995 Sul funzionamento degli uffici giudiziari di Siracusa.

7 giugno 2017 - Assegnato in sede Referente alla Commissione l'A.C. - **TURCO ed altri: "Modifiche alla legge 31 dicembre 2012, n. 247, e al regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, concernenti la sezione disciplinare del Consiglio nazionale forense" (4493)**

Per leggere il ddl andare al link [A.C. 4493](#)

(Notizie tratte dal sito della Camera dei Deputati)

I DISEGNI DI LEGGE PRESENTATI DAL 5 al 10 giugno 2017

Per **approfondire** aprire i collegamenti ipertestuali cliccando col tasto sinistro del mouse sul ddl

[C.4535 Introduzione dell'articolo 544-septies del codice penale, concernente l'introduzione di una circostanza aggravante relativa alla divulgazione di atti di crudeltà nei confronti di animali attraverso](#)

Consiglio Nazionale Forense – Organismo Congressuale Forense

Ufficio di monitoraggio legislativo

[strumenti informatici e telematici, nonché disciplina dell'istanza di blocco e di rimozione dei relativi contenuti](#)

[S.2856 \[Decreto vaccini\] Conversione in legge del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, recante disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale](#)

[C.4528 Disposizioni per il sostegno delle piccole e medie imprese](#)

(Notizie tratte dal sito Openparlamento)



Parlamento europeo

Droghe legali

La Commissione per le Libertà civili voterà giovedì le nuove regole per affrontare il fenomeno delle droghe legali. Le nuove regole prevedono scadenze più severe per la valutazione dei rischi e un'accelerazione del processo di inclusione delle sostanze sospette nell'elenco di quelle illegali.

Obiettivi per lo sviluppo

Mercoledì i rappresentanti delle Nazioni Unite presenteranno gli obiettivi per lo sviluppo sostenibile e discuteranno con le Commissioni Sviluppo e Ambiente di ciò che l'UE sta facendo in questo settore.

Doppia tassazione

La Commissione Problemi economici e monetari voterà giovedì le proposte per creare un meccanismo che aiuti **le imprese coinvolte nelle controversie sull'imposizione fiscale in due diversi paesi comunitari**. Ogni anno nell'UE i contenziosi di questo tipo hanno un valore di circa 10 miliardi di euro.

I rifugiati in Italia

La situazione dei rifugiati e migranti in Italia, uno dei principali punti di arrivo in Europa, verrà discussa giovedì dalla Commissione libertà civili, giustizia e affari interni.

Consiglio Nazionale Forense – Organismo Congressuale Forense

Ufficio di monitoraggio legislativo

Addio cookies?

Il Parlamento europeo pensa a un nuove regole per la privacy online.

Per chi fosse interessato ad approfondire l'argomento si segnala il link <http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/society/20170602STO76619/addio-cookies-il-parlamento-pensa-a-un-nuove-regole-per-la-privacy-online>

Sul tema si segnala anche di consultare <http://documenti.camera.it/Leg17/Dossier/Pdf/es084.Pdf>

per O.C.F. – Ufficio di monitoraggio legislativo

Il Coordinatore